

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	189
Seguito dell'esame del nuovo regolamento dell'Accesso (rel. Zilio) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	189
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovi emendamenti del relatore</i> ) .....	194
ALLEGATO 2 ( <i>Testo approvato dalla Commissione, come modificato dagli emendamenti accolti</i> ) .....	195
Seguito dell'esame del Piano per la nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997 (rel. Falomi) ( <i>Esame della proposta di parere e rinvio</i> ) .....	191
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta del relatore</i> ) .....	201
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti alla proposta di parere del relatore</i> ) .....	202
AVVISO .....	193

*Martedì 30 gennaio 2001. — Presidenza del Presidente Mario LANDOLFI.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Seguito dell'esame del nuovo regolamento dell'Accesso (rel. Zilio).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame in titolo, sospeso nella seduta del 18 ottobre 2000, e rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2001.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che la Commissione aveva trasmesso il testo del regolamento, prima della sua approvazione conclusiva, ai Presidenti delle Camere. Informa che è pervenuta, da parte del Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, la seguente lettera:

« Caro Presidente, d'intesa col Presidente del Senato, rispondo alla lettera con la quale ci è stato trasmesso il testo del nuovo regolamento per l'Accesso radiotelevisivo, definito dalla Commissione che Ella presiede.

Nel ringraziarLa per la trasmissione del testo vorrei evidenziare, in una prospettiva di coerenza dell'ordinamento parlamentare, l'opportunità che le dispo-

zioni non abrogate del vecchio regolamento dell'Accesso possano essere espressamente riprodotte nel testo del nuovo. Ciò al fine di consentire una loro più agevole individuazione.

Con questa precisazione, ritengo che la Commissione possa senz'altro procedere alla definitiva approvazione del testo predisposto, la cui impostazione, sicuramente condivisibile, adegua le procedure per la fruizione degli spazi dell'Accesso al mutato assetto del sistema radiotelevisivo ed alle varie modifiche legislative frattanto intervenute ».

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda inoltre che il relatore, senatore Zilio, si era riservato di presentare alcuni emendamenti. Nella riunione dell'Ufficio di presidenza di giovedì 18 scorso si era poi convenuto che tali emendamenti potessero essere esaminati ed approvati nella seduta di oggi, salva ovviamente la facoltà di ciascun componente la Commissione di subemendarli. Pertanto, qualora emergessero particolari questioni, il seguito dell'esame del regolamento potrebbe essere rinviato ad una seduta immediatamente successiva.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Relatore*, ringrazia i Presidenti delle Camere per la loro risposta, che conclude un lungo iter iniziato con la proposta di un nuovo Regolamento da parte della Sottocommissione permanente per l'Accesso. La lettera dei Presidenti, nell'apprezzare il testo elaborato dalla Commissione, opportunamente sottolinea la necessità che le disposizioni non abrogate del Regolamento da sostituire siano espressamente riprodotte nel testo di quello nuovo, per consentirne la più agevole individuazione.

Nel convenire con tale indicazione, richiama l'attenzione su alcune modifiche di carattere formale, che potrebbero essere utilmente apportate in sede di coordinamento del testo, e che espone nel dettaglio alla Commissione. Il recepimento delle indicazioni dei Presidenti delle Camere richiede peraltro anche la formulazione di alcuni nuovi emendamenti al

testo, che ha già predisposto, e che sottoporrà alla Commissione: un altro emendamento da lui predisposto risponde all'esigenza di individuare un componente della Sottocommissione che sostituisca il Presidente in caso di impedimento, per gli adempimenti non differibili.

Illustra quindi alla Commissione gli emendamenti 5.3 e 5.4.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) esprime perplessità in ordine all'emendamento 5.3, il quale, rispetto al testo precedentemente adottato dalla Commissione, esplicita il riferimento ai requisiti di cui all'articolo 6, sesto comma, della legge n.103/75. In alcuni specifici casi, una controversia su tali requisiti può comportare un intervento del Presidente della Sottocommissione suscettibile di sovrapporsi alle prerogative ed ai doveri della RAI, il quale potrebbe risultare censorio se orientato a precludere o modificare la trasmissione; nel caso contrario, tale intervento potrebbe invece esporre la Rai a conseguenze di carattere giudiziario. Pertanto, ritiene che il testo proposto in precedenza dal relatore risulti più idoneo.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Relatore*, nel sottolineare l'opportunità che la Sottocommissione non sia del tutto esclusa dalla definizione delle questioni che insorgono prima della trasmissione dei programmi, ricorda che l'emendamento 5.3 poco si discosta, nella sua formulazione, dal testo proposto in precedenza, che non avrebbe comunque difficoltà a ripristinare.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ha confermato il proprio punto di vista, e dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) ha convenuto con tale orientamento, il senatore Giancarlo ZILIO, *Relatore*, ritira il proprio emendamento 5.3.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, l'emendamento 5.4.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *relatore*, illustra gli emendamenti 9.4 e 10.2, rap-

presentando le ragioni di opportunità del primo, e ricordando che il secondo rappresenta il principale strumento finalizzato a recepire le indicazioni dei Presidenti delle Camere.

La Commissione approva, all'unanimità, gli emendamenti 9.4 e 10.2.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, fa presente che le modifiche, dettate da esigenze meramente formali, cui ha fatto riferimento il relatore in apertura di seduta possono essere recepite procedendo al coordinamento del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento della Camera. Esse possono essere riasunte come segue:

a) articolo 2, comma 1: la parola « organismi » può essere sostituita con « soggetti »;

b) articolo 2, comma 5: dopo le parole « il firmatario delle domande d'accesso » aggiungere « ed il responsabile del programma proposto ». Le parole « possono essere dotate » possono essere sostituite con « devono essere dotate » ovvero « sono dotate ».

c) articolo 2, comma 6: le parole « alla loro trasmissione » possono essere sostituite con « alla trasmissione dei programmi ». Le parole « domande carenti delle indicazioni » possono essere sostituite con « domande carenti di alcune delle indicazioni »;

d) articolo 3, comma 7: è opportuno che le parole « intervenga alle sedute » siano sostituite con « sia sentito », ovvero « sia presente alle sedute »;

e) articolo 5, comma 2: le parole « non precludono la messa in onda del calendario nelle parti non controverse » possono essere sostituite con « non precludono la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario nelle parti di esso non controverse »;

f) articolo 6, comma 1: sostituire le parole « il ricorso » con « il ricorso ed i rimedi »;

g) articolo 6, comma 2: le prime parole del comma possono essere sostituite con « la persona fisica che rappresenta il soggetto ricorrente »;

h) articolo 6, comma 5: è opportuno eliminare il riferimento al comma 1 dell'articolo;

i) articolo 8, comma 1: il riferimento agli « organismi » può essere sostituito dal riferimento ai « soggetti ». Analogamente al comma 3, lettera a);

j) articolo 8, comma 3, lettera b): sostituire le ultime parole con « in relazione ai quali possa obiettivamente prodursi una situazione di conflitto di interesse ».

*(La Commissione conviene).*

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, chiede di essere comunque autorizzato ad un eventuale ulteriore coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera. Ricorda infine che il testo del regolamento deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, ai sensi dell'articolo 16 del suo regolamento interno, e che esso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La Commissione approva, con la prescritta maggioranza, la proposta di Regolamento in esame, come modificata dagli emendamenti accolti, ed autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame in titolo.

**Seguito dell'esame del Piano per la nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997 (rel. Falomi).**

*(Esame della proposta di parere e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del parere relativo al Piano in titolo, al quale

erano riferite le audizioni tenutesi il 20 dicembre 2000, nonché il 16, 17, 18, 23 e 24 gennaio 2001.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, fa presente che il relatore ha predisposto una proposta di parere, già portata alla conoscenza dei componenti della Commissione, i quali nel termine stabilito hanno fatto pervenire 5 proposte di modifica, nessuna delle quali si configura come proposta di parere alternativo. Sia la proposta di parere, sia le proposte di modifica sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna. Ove non vi siano obiezioni, la Commissione potrà esaminare dapprima ciascun emendamento, e quindi il testo predisposto dal relatore, come eventualmente modificato.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore Antonio FALOMI, *relatore*, intervenendo sia in sede di discussione generale, sia per esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati, illustra la proposta da lui predisposta, nella quale ha tentato di raccogliere tutte le indicazioni che sono state espresse nel corso delle audizioni cui la Commissione ha recentemente proceduto. Esse hanno riguardato in larga parte i profili economico-finanziari conseguenti alla circostanza che la nuova rete, a termini di legge, non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In riferimento a ciò, nel corso delle audizioni sono state espresse frequentemente opinioni critiche: la Commissione, peraltro, esprime il proprio parere nell'ambito ed in riferimento alla legislazione vigente: all'interno dei limiti da essa rappresentati, può risultare rilevante un'attenta considerazione del nesso di contemporaneità che deve intercorrere tra la perdita della pubblicità sulla Nuova Rai Tre, ed il momento nel quale le reti delle emittenti private che eccedono i limiti fissati dalla legge stessa saranno irradiate

esclusivamente via satellite. A tale proposito, il disposto normativo della legge n. 249/97 non risulta del tutto chiaro, ed è quindi opportuno che la Commissione, esprimendo il proprio parere sul Piano, sottolinei l'esigenza dell'assoluta contemporaneità dei due adempimenti.

Per quanto riguarda i profili più specificamente editoriali del nuovo Piano, nel corso delle audizioni è stato per un verso prospettato il rischio che la nuova rete sottragga spazi operativi alle emittenti private locali, e per altro verso - da parte di altri interlocutori - è stato invece auspicato un più forte impegno della concessionaria pubblica sull'informazione e la programmazione locale. La Commissione si trova pertanto nella necessità di conseguire un punto di adeguato equilibrio tra due esigenze che per molti profili risultano contrapposte, e ciò può essere conseguito solo valorizzando le complementarità positive che possono determinarsi a seguito del nuovo progetto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, esprime parere contrario all'emendamento n. 3, richiamandosi a quanto ha appena esposto, e si riserva di predisporre una riformulazione dell'emendamento n. 2, auspicando che, in esito ad essa, i presentatori vogliano ritirare l'emendamento n. 1. Esprime parere favorevole sull'emendamento n. 4, e si riserva di esprimersi circa l'emendamento n. 5.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) condivide l'impostazione ed il tenore della proposta di parere predisposta dal relatore, pur sottolineando la problematicità di un possibile riferimento generalizzato alla dimensione provinciale dell'emittenza locale, che può determinare difficoltà, anche di carattere operativo, nelle regioni più piccole. Per tale ragione si dichiara favorevole all'emendamento n. 5.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI, *relatore*, ha espresso parere favorevole sull'emendamento n. 5, il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, nessun altro chie-

dendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFNP), parlando a nome del proprio gruppo, chiede la votazione qualificata degli emendamenti che stanno per essere esaminati dalla Commissione, rilevando la probabile mancanza del numero legale.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, pone in votazione l'emendamento n. 3, e constata la mancanza del numero legale. Apprezza le circostanze, rilevata la contemporaneità di altri impegni parlamentari, ed avendo in proposito acqui-

sito il conforme parere informale dei rappresentanti di gruppo presenti, rinvia il seguito dell'esame in titolo ad una seduta successiva, secondo la calendarizzazione che sarà definita dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la cui riunione rinvia a domani, mercoledì 31 gennaio, alle 14.

**La seduta termina alle 14.10.**

**AVVISO**

La riunione dell'Ufficio di presidenza non ha avuto luogo.

## ALLEGATO 1

**Proposta di nuovo regolamento per l'accesso  
al servizio radiotelevisivo pubblico.****NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

*All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli accedenti organizzano autonomamente il proprio programma ed hanno facoltà di avvalersi della collaborazione tecnica e redazionale della concessionaria. Essa informa senza indugio il Presidente della Sottocommissione di ogni questione insorta prima della trasmissione dei programmi, in particolare qualora essi presentino caratteristiche che possano apparire non corrispondenti a quelle indicate dall'articolo 6, sesto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. Il Presidente provvede a dirimere tali questioni, informandone tempestivamente la Sottocommissione. Esse non precludono la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario nelle parti di esso non controverse.

**5. 3. Il relatore.**

*All'articolo 5, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. La Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fissa appositi spazi nelle trasmissioni dell'Accesso.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Realizzazione e trasmissione dei programmi, e rettifiche.*

**5. 4. Il relatore.**

*All'articolo 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. In caso di impedimento del Presidente della Sottocommissione, gli adempimenti di sua competenza che hanno carattere di indifferibilità sono compiuti dal più anziano tra i componenti.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Sospensione dei termini, esercizio temporaneo delle funzioni della Sottocommissione e supplenza del Presidente.*

**9. 4. Il relatore**

*All'articolo 10, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, dalla data di cui al comma 2 del presente articolo cessa di trovare applicazione il precedente regolamento per l'esame delle richieste d'Accesso al mezzo radiotelevisivo, e le successive modificazioni, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 15 maggio 1976.

**10. 2. Il relatore.**

## ALLEGATO 2

**Proposta di nuovo regolamento per l'accesso  
al servizio radiotelevisivo pubblico****TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE, COME MODIFICATO  
DAGLI EMENDAMENTI ACCOLTI**

## ART. 1.

*(Ambito di applicazione  
del presente regolamento).*

1. Il presente regolamento si applica ai programmi dell'Accesso in sede nazionale, di cui all'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. I programmi dell'Accesso in sede regionale, previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono disciplinati dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero, ove istituiti, dai Comitati regionali per le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. In assenza di specifica normativa i programmi dell'Accesso in sede regionale continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del precedente regolamento per l'esame delle richieste di Accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1976.

## ART. 2.

*(Domande di accesso e loro caratteristiche).*

1. I soggetti che, in base alla legislazione vigente, hanno titolo per ottenere l'accesso al mezzo radiotelevisivo pubblico devono proporre specifica domanda alla Sottocommissione.

2. Le domande devono riportare almeno:

a) la denominazione dell'organismo richiedente ed i suoi scopi, finalità o obiettivi;

b) il contenuto specifico e dettagliato della trasmissione o delle iniziative proposte;

c) l'identità e la sottoscrizione del presidente o del rappresentante legale dell'organismo, nonché quella della persona responsabile del programma agli effetti civili e penali, se diversa dal rappresentante legale;

d) la dichiarazione del firmatario di poter validamente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta di accesso, e di aver assunto la responsabilità agli effetti civili e penali del programma, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.

3. La Sottocommissione o il suo Presidente hanno in qualsiasi momento la facoltà di disporre integrazioni della documentazione prodotta.

4. La Sottocommissione o il suo Presidente possono chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di prove e di certificazioni, che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle domande. Le affermazioni non veritiere rese in sede di domanda d'accesso possono di per sé

stesse dar luogo all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.

5. Il firmatario delle domande d'accesso e il responsabile del programma proposto devono essere identificati con certezza, di regola al momento della proposizione delle domande, da parte dei componenti la Sottocommissione o dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria. Le domande che pervengono con il mezzo della posta o con altre forme di trasmissione a distanza sono dotate, ai fini di tale identificazione, dell'autentica della sottoscrizione dei firmatari, effettuata nei modi usuali di legge. In casi particolari i sottoscrittori possono essere identificati dalla concessionaria del servizio pubblico, comunque prima della trasmissione, che in caso contrario non può avere inizio.

6. Le domande sono iscritte in un apposito registro pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono progressivamente riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi. Le domande carenti di alcune delle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo non sono iscritte nel registro e non sono procedibili; se la carenza riguarda il consenso di cui alla lettera e) del comma 2, i relativi dati personali non possono essere trattati.

#### ART. 3.

*(Esame delle domande, e potestà dei singoli componenti la Sottocommissione).*

1. Il Presidente della Sottocommissione provvede a che ogni suo componente sia informato, con cadenza almeno mensile, delle domande di accesso pervenute ed iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 6.

2. Le domande oggetto della comunicazione di cui al comma 1 si intendono senz'altro accolte qualora, nel termine di trenta giorni successivi alla comunicazione stessa, il Presidente non disponga, o un

componente la Sottocommissione non chieda, che determinate domande siano esaminate dalla Sottocommissione.

3. Il Presidente convoca la Sottocommissione ogni volta che lo ritiene opportuno, e comunque almeno ogni trimestre, al fine di:

a) riferire sulle domande che si considerano accolte ai sensi del comma 2;

b) esaminare le domande che non possono considerarsi accolte ai sensi del comma 2;

c) riferire sull'andamento generale della programmazione dell'Accesso;

d) investire la Sottocommissione di ogni ulteriore questione che ritenga opportuno deferirle.

4. Il rigetto di una domanda deve sempre essere deliberato collegialmente dalla Sottocommissione, e deve essere motivato.

5. Le decisioni della Sottocommissione si ispirano ai seguenti criteri:

a) assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) evidenziare le istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa;

c) garantire la varietà della programmazione, anche in riferimento all'insieme delle trasmissioni della concessionaria pubblica;

d) tenere conto della consistenza organizzativa degli organismi richiedenti, verificandola, ove lo si ritenga opportuno, anche attraverso il raccordo con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, o, ove istituiti, con i Comitati regionali per le comunicazioni;

e) garantire la coerenza della programmazione dell'Accesso, e la sua pari

capacità comunicativa, rispetto alla restante programmazione del servizio pubblico.

6. Le decisioni che concernono il calendario dei programmi possono essere assunte dal Presidente, che ne informa la Sottocommissione alla prima seduta utile; egli, o la Sottocommissione, possono delegare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la predisposizione anche parziale del calendario, che deve essere approvato prima della sua esecuzione.

7. La società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico può chiedere che un proprio rappresentante sia presente alle sedute della Sottocommissione che trattano domande d'accesso o questioni riferite alla relativa programmazione. È tenuta ad intervenire se lo richiede la Sottocommissione.

8. Le deliberazioni della Sottocommissione sono pubblicate nei resoconti parlamentari; quelle relative a ciascuna domanda sono comunicate ai destinatari.

9. I componenti la Sottocommissione hanno facoltà di consultare in qualsiasi momento le domande pervenute e la documentazione ad esse allegata.

10. Ferma restando la facoltà di cui al comma 2, due componenti la Sottocommissione possono chiedere che siano ad essa sottoposte specifiche questioni o decisioni, anche relative al calendario ed alla programmazione delle trasmissioni. Il Presidente convoca la Sottocommissione nel più breve tempo possibile; in difetto provvede il Presidente della Commissione plenaria.

#### ART. 4.

##### *(Criteri generali di programmazione e trasmissione).*

1. Nelle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, il Presidente e la Sottocommissione si attengono ai criteri generali di programmazione stabiliti dalla Sottocommissione stessa all'inizio della legi-

slatura, ed alle eventuali loro variazioni, che la Sottocommissione può apportare in qualunque momento.

2. Nell'esercizio delle potestà di cui al presente articolo la Sottocommissione consulta sempre la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. I criteri di programmazione di cui al presente articolo tengono conto delle indicazioni di cui all'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, ed in particolare hanno i seguenti contenuti:

a) possono prevedere che sia data la precedenza, per periodi determinati, alle trasmissioni proposte da richiedenti che appartengano a categorie tematiche determinate, eventualmente coincidenti con quelle individuate dall'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) possono prevedere che la conduzione delle trasmissioni sia affidata ad un giornalista della società concessionaria del servizio pubblico, perché sia possibile, grazie agli accorgimenti tecnico-professionali necessari, garantire ai programmi dell'Accesso una capacità di comunicazione, nei confronti del pubblico radiotelevisivo, pari a quella della restante programmazione della concessionaria. È in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della programmazione che li riguarda;

c) possono indicare la rete e l'ora delle trasmissioni, e definire, prevedendo specifica motivazione, i casi, che hanno carattere assolutamente eccezionale, nei quali il Presidente o la Sottocommissione hanno facoltà di disporre la trasmissione in diretta;

d) definiscono le modalità della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, indicando in particolare i criteri ed i limiti per le riprese da effettuare fuori studio;

e) disciplinano l'utilizzazione, da parte dei soggetti accedenti, di registrazioni realizzate con mezzi propri, preve-

dendo che essa avvenga solo su richiesta degli accedenti, che in tal caso le registrazioni costituiscano la parte più rilevante o significativa di ogni trasmissione, e che la concessionaria del servizio pubblico possa rifiutare le registrazioni non conformi agli usuali *standard* tecnici e di ripresa.

4. In nessun caso i programmi dell'Accesso possono essere trasmessi nell'ambito di programmazione a pagamento o comunque criptata.

5. Nel periodo successivo all'indizione di un referendum o alla convocazione di una consultazione elettorale anche parziale, sino alla conclusione delle operazioni di voto, i programmi dell'Accesso non possono contenere alcun riferimento alla consultazione stessa, e ad essi non possono prendere parte persone che risultano candidate, ovvero che siano esponenti di partiti o movimenti politici, membri del Governo nazionale, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali. Tuttavia il Presidente della Sottocommissione, ove non vi ostino norme di legge, può indicare le consultazioni alle quali non si applicano le disposizioni del presente comma, in ragione dello scarso numero di elettori coinvolti e dell'esiguo rilievo sul piano nazionale.

#### ART. 5.

*(Realizzazione e trasmissione dei programmi, e rettifiche).*

1. La concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico provvede a registrare e trasmettere i programmi secondo le indicazioni della Sottocommissione, in conformità del calendario predisposto, curando che, per quanto possibile, la registrazione non abbia luogo molto tempo prima della messa in onda.

2. La concessionaria informa senza indugio il Presidente della Sottocommissione di ogni questione insorta prima della trasmissione dei programmi. Il Presidente provvede a dirimerle, informan-

done tempestivamente la Sottocommissione. Tali questioni non precludono la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario nelle parti di esso non controverse.

3. La Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fissa appositi spazi nelle trasmissioni dell'Accesso.

4. La concessionaria può proporre in qualsiasi momento variazioni motivate del calendario al Presidente della Sottocommissione, il quale decide con le modalità di cui all'articolo 3.

5. L'ufficio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo competente per i programmi dell'Accesso deve avere la qualifica di testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### ART. 6.

*(Ricorsi alla Commissione plenaria).*

1. Il ricorso ed i rimedi contro le decisioni della Sottocommissione, di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed all'articolo 9 del regolamento della Commissione, possono essere esperiti anche nei confronti delle decisioni assunte dal Presidente della Sottocommissione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del presente regolamento.

2. La persona che rappresenta il soggetto ricorrente deve essere identificata con certezza. Si applicano in proposito, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2, comma 5. La segreteria della Commissione certifica inoltre la data di inoltro del ricorso, ai fini del computo dei termini previsti dal regolamento della Commissione: per i ricorsi pervenuti col mezzo della posta si considera la data del timbro postale.

3. I ricorsi devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano, e non sospendono il calendario nel quale sono previste le trasmissioni cui sono riferiti. Con essi non possono proporsi nuove domande d'accesso.

4. Nella discussione innanzi alla Commissione plenaria, per la Sottocommissione deve essere presente il suo Presidente o altro membro da questi designato. In casi particolari la Commissione può deliberare di ascoltare i ricorrenti, in sede separata dal momento della decisione sul ricorso e nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 17, comma 1, del Regolamento della Commissione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle richieste di sottoporre le decisioni della Sottocommissione alla Commissione plenaria, di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento della Commissione.

#### ART. 7.

*(Audizioni ed attività conoscitive).*

1. Ferme restando le competenze generali della Commissione plenaria, nelle materie concernenti l'Accesso la Sottocommissione può esercitare le facoltà che sono attribuite alla Commissione dall'articolo 17, comma 1, del suo Regolamento, alle medesime condizioni.

#### ART. 8.

*(Tutela dei dati personali e regime di pubblicità).*

1. La segreteria della Sottocommissione effettua il trattamento, anche elettronico, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità dell'Accesso radiotelevisivo, nella potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle Camere del Parlamento. Il trattamento rientra nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, ed è effettuato nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Salva diversa previsione di legge, non possono essere resi noti né implici-

tamente conoscibili dati sensibili riferiti a persone che non hanno personalmente sottoscritto le domande.

3. I dati risultanti dal registro pubblico di cui all'articolo 2, comma 6, e dalla documentazione relativa alle domande possono, salve ulteriori previsioni di legge, essere conosciuti:

a) da chiunque, relativamente alla denominazione ed all'attività dei soggetti che hanno presentato domande d'accesso, alle proposte di trasmissione contenute in tali domande, all'esito dell'esame delle domande, alla data ed alle modalità della trasmissione, all'esistenza di eventuali ricorsi;

b) da parte dei soggetti che hanno sottoscritto domande di Accesso, relativamente ad elementi propri di altre domande in relazione ai quali può obiettivamente proporsi una situazione di conflitto di interesse;

c) da parte di persone che aderiscono ad organismi che hanno presentato domande di accesso, o che potrebbero essere state considerate aderenti, limitatamente a tali domande ed alla necessità di verificare l'esistenza e la correttezza di dati personali che le riguardano.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai ricorsi di cui all'articolo 9 del regolamento della Commissione.

#### ART. 9.

*(Sospensione dei termini, esercizio temporaneo delle funzioni della Sottocommissione e supplenza del Presidente).*

1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi durante i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

2. Successivamente allo scioglimento delle Camere, il Presidente e la Sottocommissione esercitano le proprie funzioni sino alla prima riunione delle Camere nuove, al solo fine di poter predisporre

calendari che la concessionaria del servizio pubblico attuerà nel periodo successivo.

3. In caso di impedimento del Presidente della Sottocommissione, gli adempimenti di sua competenza che hanno carattere di indifferibilità sono compiuti dal più anziano tra i componenti.

ART. 10.

*(Efficacia del regolamento, abrogazione di norme precedenti ed entrata in vigore).*

1. Il presente regolamento è approvato dalla Commissione plenaria nell'esercizio della potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 16 del Regolamento interno. Esso si intende tacitamente

adottato dalla Commissione all'inizio di ogni legislatura, e, per effetto delle norme di legge citate, si applica anche ai soggetti esterni al Parlamento che vi sono espressamente menzionati.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

3. Salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, dalla data di cui al comma 2 del presente articolo cessa di trovare applicazione il precedente regolamento per l'esame delle richieste d'Accesso al mezzo radiotelevisivo, e le successive modificazioni, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1976.

## ALLEGATO 3

**Parere sul Piano per la nuova RAI TRE, ai sensi del comma 9,  
articolo 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.****PROPOSTA DEL RELATORE**

La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi,

preso atto del progetto « Nuova RAI Tre » presentato dalla concessionaria pubblica in adempimento di quanto previsto dal comma 9, articolo 3 della legge 249/97, in vista della trasformazione di una rete RAI in « una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie »;

valutate le conseguenze economiche ed editoriali derivanti dalla realizzazione del piano suddetto in rapporto alle possibili e diverse modalità attuative;

*esprime sul progetto di « Nuova RAI TRE » presentato parere favorevole con le seguenti osservazioni e considerazioni:*

1) Dal punto di vista economico il passaggio, perseguito dalla legge 249/97, ad una competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non più di due reti per ciascun esercente di reti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, non deve avere carattere punitivo per le imprese, ma deve contribuire a creare le condizioni per una concorrenza libera e basata su pari opportunità.

A questo fine è preliminare e necessaria la esatta coincidenza del termine previsto dal comma 7, articolo 3 della legge 249/97, relativo all'abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al comma 6 della suddetta legge e del termine entro cui dovrà essere istituita l'emittente di cui al comma 9.

2) Per quanto riguarda il profilo editoriale, i contenuti e i linguaggi della missione della Nuova RAI 3 devono rispondere ai processi di sviluppo sociale, culturale e civile dello Stato e delle Regioni italiane, con particolare attenzione alle tematiche della convivenza etnica e religiosa con le minoranze d'immigrazione.

La Terza Rete del Servizio Pubblico deve, inoltre, essere aperta all'innovazione tecnologica della convergenza multimediale, indispensabile per rappresentare la ricchezza della Società dell'Informazione e i progetti territoriali in campo economico, civile e della qualità della vita per le giovani generazioni. Questa integrazione è indispensabile per non rendere marginale la Terza Rete rispetto alle nuove forme di competizione di mercato prevedibili per le altre Reti del Servizio Pubblico.

Lo sviluppo della programmazione della Nuova RAI 3, sostanzialmente finanziata dal canone, deve, altresì, integrare e non sostituire il livello di servizio realizzato dalle emittenti locali. A questo riguardo le aree di diffusione, come ipotizzate dal piano di Nuova RAI TRE, potranno sviluppare la dimensione sovragionale, ma insieme garantire una piena valorizzazione e un rapporto integrato e non limitativo della diffusione capillare da parte delle emittenti locali su aree più ristrette.

## ALLEGATO 4

**Emendamenti alla proposta di parere del relatore sul piano per la nuova RAI TRE**

*Al punto 2), primo periodo, sopprimere le parole da: , con particolare attenzione, fino alla fine del periodo.*

**1.** Bianchi Clerici, Peruzzotti.

*Al punto 2), sostituire la frase da: con particolare attenzione fino alla fine del periodo con la seguente: con particolare attenzione alla cultura, storia e lingua locale.*

**2.** Bianchi Clerici, Peruzzotti.

*Al punto 1), sopprimere il secondo periodo.*

**3.** Bianchi Clerici, Peruzzotti.

*Al punto 2), ultimo paragrafo, sopprimere la parola: sostanzialmente.*

**4.** Bianchi Clerici, Peruzzotti.

*Al punto 2), ultimo paragrafo, sopprimere in fine le parole: su aree più ristrette.*

**5.** Bianchi Clerici, Peruzzotti.